



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Vera Marletta	Giudice relatore
dott. Nicola La Mantia	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8819/2019 R.G. promossa da:

FALLIMENTO METROPOLICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 04427210879), con il patrocinio dell'avv. CENSABELLA CARMELO e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. CENSABELLA CARMELO

ATTORE

contro:

FRANCO BERTOLONE (C.F. BRTFNC56P27A056Q), con il patrocinio dell'avv. GUGLIOTTA LIVIA LUCIA e elettivamente domiciliato in VIA MONS. VENTIMIGLIA, 228 CATANIA presso lo studio dell'avv. GUGLIOTTA LIVIA LUCIA

CONVENUTO



Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 24 ottobre 2023 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 28 maggio 2019, la curatela del Fallimento Metropolice srl in liquidazione conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Imprese, Bertolone Franco per sentire accogliere l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., 2392, 2393, 2394, 2394 bis. cod. civ. proposta nei confronti dello stesso e per l'effetto, condannarlo a pagare in favore della curatela attrice la somma di € 115.965,85 pari all'ammontare dei costi, al netto dei ricavi, sostenuti dalla società fallita a causa della illegittima prosecuzione dell'attività societaria, nell'arco temporale fra il 30/06/2014 (approvazione del bilancio 2013) ed il 12/03/2015 (messa in liquidazione della società). Il tutto oltre rivalutazione ed interessi.

Chiedeva, altresì, che il Tribunale, ritenuta la responsabilità del convenuto, lo condannasse al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ed in applicazione di un criterio anche diverso da quello indicato, sulla base di quanto esposto nell'atto di citazione e di quanto sarebbe stato accertato nell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi di legge.

All'uopo la curatela attrice premetteva quanto segue.

Con sentenza n. 138/2017 del 21 settembre 2017 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della Metropolice S.r.l in Liquidazione, società costituita in data 23 ottobre 2006 con atto in notar Massimo Stella di Catania, rep. 60915, ed iscritta al registro delle imprese con n di REA CT – 294712, che operava tra l'altro nel campo della vigilanza.

All'atto della costituzione veniva nominato amministratore unico della società Bertolone Franco, rimasto in carica sino alla messa in liquidazione della società, avvenuta il 12 marzo 2015 con atto in notar Alfredo Tamburino, Repertorio n. 13780 e Raccolta n. 5813.

Dall'esame delle scritture contabili depositate dalla società fallita ed analizzate dal consulente contabile della curatela erano emersi profili di responsabilità in capo all'amministratore Bertolone Franco.

Nello specifico il consulente aveva rilevato che, in sede di approvazione del Bilancio dell'anno 2013 avvenuta in data 30 giugno 2014, l'assemblea dei soci della società fallita aveva deliberato: “di approvare il Bilancio al 31/12/2013 così come proposto e di dare mandato all'amministratore di coprire la perdita d'esercizio (€ 138.429,00) utilizzando i versamenti effettuati dai soci”. (doc. 7 e) l'indicata operazione di copertura della perdita dell'esercizio 2013 veniva trascritta anche sul libro giornale di



contabilità in data 20/07/2014 mediante un'operazione di azzeramento di un pari debito che la società aveva, precedentemente, maturato nei confronti dei soci. (doc.7 f))

Il consulente aveva, però, evidenziato che dalla lettura del mastrino di sottoconto intestato a Soci c/ Versamenti (doc.7 g), nonché dal giornale di contabilità (doc. 7 h), il debito della società fallita nei confronti dei soci, contabilizzato nell'anno 2013 in €. 124.000,00, non riportava come contropartita movimentazioni finanziarie - come avrebbero potuto essere versamenti effettuati dagli stessi soci su conto corrente della società o anticipazioni effettuate dagli stessi per il pagamento di debiti -, bensì contropartite inspiegabili, che facevano sorgere molti dubbi sulla reale esistenza dell'asserito debito verso i soci.

In considerazione di tali incongruenze, l'operazione di copertura della perdita di esercizio dell'anno 2013 con versamenti non realmente effettuati dai soci, aveva avuto l'effetto di violare quanto previsto dall'art. 2447 c.c. .

Il danno procurato dalla illegittima prosecuzione dell'attività da parte della società nell'esercizio 2014 e in parte del 2015, sino alla messa in liquidazione, aveva prodotto un aggravamento della situazione patrimoniale della stessa, stante che la perdita d'esercizio, che nel 2013 ammontava ad €. 108.255,00, aumentava nel 2014 a 248.264,00 euro.

Il consulente contabile della curatela aveva quantificato il danno effettivo procurato dalla illegittima prosecuzione dell'attività della società in base all'assunto che il danno arrecato dalla condotta antiggiuridica potesse essere quantificabile nell'ammontare dei costi, al netto dei ricavi, che la società non avrebbe sostenuto nell'ipotesi di immediata messa in liquidazione, nell'arco temporale fra il 30/06/2014 (approvazione del bilancio 2013) ed il 12/03/2015 (messa in liquidazione della società poi dichiarata fallita).E dunque poiché la prosecuzione dell'attività della società nell'anno 2014 aveva prodotto un totale costi, al netto dei ricavi, di € 59.282,85, mentre nell'anno 2015 aveva prodotto un totale costi, al netto dei ricavi, di euro 56.650,00, pertanto il consulente, sulla base dei partitari di contabilità, dei costi e dei ricavi realizzati nel periodo di osservazione, accertava il danno effettivo prodotto dalla prosecuzione dell'attività della società tra il 30 giugno 2014 e la data di messa in liquidazione del 12 marzo 2015 nell'ammontare complessivo di € 115.965,85.

Si costituiva in giudizio parte convenuta , preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Giudice adito, in quanto la controversia andava devoluta ad un arbitro, come previsto dall'art. 34 dello statuto della società fallita; affermava poi che le operazioni contabili in considerazione delle quali la curatela contestava l'illegittima prosecuzione dell'attività da parte della società fallita nell'esercizio 2014 e in parte del 2015, sino alla messa in liquidazione, a dispregio di quanto previsto dagli artt. 2447 c.c., 2485



e 2486 c.c., erano solo frutto di una errata contabilizzazione da parte del consulente contabile della fallita.

Infine contestava la quantificazione del danno affermando che i maggiori costi che la curatela aveva imputato al convenuto quali pretesi danni (€ 59.282,85 per l'anno 2014 ed € 56.650,00 per il 2015) si sarebbero comunque prodotti anche nell'ipotesi di immediata messa in liquidazione della società.

Assegnati alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art. 183 comma sesto del c.p.c., con provvedimento del 25 giugno 2020 il GI disponeva CTU contabile al fine di : 1) ricostruire attraverso l'esame dei documenti in atti la gestione sociale, con riferimento agli addebiti indicati in citazione; 2) verificare in particolare le modalità di tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e ricostruire, attraverso l'esame dei predetti documenti, la gestione sociale dalla costituzione alla dichiarazione di fallimento; 3) accertare se l'amministratore ha regolarmente adempiuto ai doveri rispettivamente imposti dalla legge (anche sotto il profilo fiscale) e dallo statuto in riferimento ai fatti indicati dalla curatela attrice; 4) accertare e quantificare i danni alla società ed ai creditori sociali provocati dagli atti di mala gestio ascritti all'amministratore, quantificando in particolare il danno procurato dalla indebita prosecuzione della attività di impresa della società fallita nell'arco temporale fra il 30/06/2014 (approvazione del bilancio 2013) ed il 12/03/2015 (messa in liquidazione della società poi dichiarata fallita).

Espletata la CTU e rigettate le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta, la causa veniva rinviata all'udienza del 24 ottobre 2022 per la precisazione delle conclusioni.

Indi all'udienza del 24 ottobre 2022, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito avanzata dalla difesa del convenuto.

L'eccezione è infondata.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è granitica nel ritenere (vedasi da ultimo sent.n.25476/2019), che "l'azione del curatore., ex art. 146 L. Fall è, quanto meno sul piano degli effetti giuridici, se non nel nomen iuris, un'azione unica, autonoma, nuova e diversa rispetto a quelle già spettanti alla società ed ai creditori sociali, di cui cumula, oltre agli scopi, i presupposti di fatto e la disciplina corrispondente" ed in conseguenza "...le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, la quale, assumendo contenuto inscindibile e



connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.”

Pertanto ne consegue la non vincolatività della clausola arbitrale prevista nello statuto, come sostenuto dal convenuto, atteso che rispetto all'azione dei creditori sociali, non può essere fatta valere la clausola statutaria, per l'evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società e non possono essere vincolati da una clausola contrattuale. Invero la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società dichiarata fallita “è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l'azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell'interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società”.

Per queste ragioni, la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, che preveda la devoluzione in arbitrato di eventuali liti ex art. 2393 c.c., non è opponibile al curatore proprio perché egli, agendo come si è detto, fa valere un diritto non ricompreso nel patto compromissorio” .

Principio, ulteriormente, ribadito con ordinanza della Corte di Cassazione distinta dal n. 15380/2020:

“Con orientamento costante questa Corte va ripetendo che, in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 L. Fall. • Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c., che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società”

Sgombrato il campo dalle questioni preliminari e venendo all'esame del merito, rileva il Collegio che l'addebito che la curatela ha mosso all'amministratore convenuto è quello di avere continuato nella gestione ordinaria della società dopo il verificarsi della causa di scioglimento consistente nella perdita integrale del capitale sociale senza limitarsi a svolgere attività meramente conservativa dell'integrità e del patrimonio sociale.

Trattasi, come appare evidente, di un addebito agevolmente riconducibile all'ipotesi di responsabilità degli amministratori nei confronti della società ai sensi dell'art. 2392 c.c., atteso che la condotta



imputata si risolve nella violazione di doveri imposti dalla legge agli amministratori e segnatamente dagli artt. 2447, 2485 e 2486 c.c., e che dalla stessa si assume essere derivato un danno (oltre che, mediamente, per i creditori sociali), in primo luogo per il patrimonio sociale in ragione delle perdite registrate dopo il verificarsi della causa di scioglimento (e non è inutile evidenziare come Cass., sez. I[^], 21 giugno 2012, n. 10378 sia intervenuta in una fattispecie in cui la corte territoriale aveva ritenuto integrare responsabilità verso la società ex art. 2392 c.c. la condotta dell'amministratore che aveva ommesso di attivarsi al fine di consentire la ricapitalizzazione della società ovvero di determinarne lo scioglimento senza muovere alcuna censura, sul punto, alla sentenza impugnata).

Dall'inquadramento dell'azione proposta in quella ex art. 2392 c.c. discendono poi importanti conseguenze anche in tema di onere della prova. Invero, la curatela sarà tenuta a provare soltanto l'inadempimento dell'amministratore agli obblighi su di lui gravanti ed il danno derivato dall'inadempimento, restando invece a carico del convenuto l'onere di provare la mancanza di colpa secondo il modello generale previsto, per la responsabilità contrattuale, dall'art. 1218 c.c. (v. Cass., sez. I[^], 20 settembre 2012, n. 15955 la quale, in motivazione, chiarisce che "nell'azione sociale i convenuti sono infatti gravati dell'onere di provare l'inimputabilità a sé del fatto dannoso e possono essere chiamati a rispondere non solo del danno emergente, ovvero delle perdite, ma anche di quello da lucro cessante").

Ciò posto nel caso di specie nei confronti dell'organo amministrativo è stata addebitata l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale per il periodo che va dal 30/6/2014 (data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013) al 12/3/2015 (data in cui la società è stata posta in liquidazione).

In particolare, secondo la ricostruzione operata da parte attrice, si sarebbe verificato l'azzeramento del capitale sociale già alla fine dell'anno 2013 e la gestione sociale sarebbe proseguita, con violazione dell'obbligo di gestione conservativa, fino alla messa in liquidazione della società. Più specificamente il predetto rilievo trae origine dalla contestata copertura delle perdite relative all'esercizio 2013, avvenuta mediante rinuncia da parte dei soci al credito derivante da finanziamenti in realtà mai effettuati ed irregolarmente contabilizzati dalla società.

Al riguardo, parte convenuta ha eccepito che, nonostante l'addebito relativo all'errata contabilizzazione dei finanziamenti dei soci fosse corretto, non si sarebbe, comunque, verificata la perdita del capitale, atteso che in luogo dei finanziamenti dei soci si sarebbero dovuti contabilizzare ricavi di pari importo che avrebbero ridotto le perdite alla fine dell'esercizio 2013 in misura inferiore a quella necessaria per determinare lo scioglimento della società



Orbene dalla espletata CTU, le cui risultanze paiono del tutto condivisibili, essendo scerve da vizi logici e tecnici, è rimasto accertato che: “, Dall’esame del libro giornale emerge che: a) in data 20/7/2013 è stato addebitato il conto “crediti v/Pizzarotti” ed accreditato il conto “soci c/versamenti” per € 17.000,00. Con tale scrittura si è proceduto alla rilevazione di un credito nei confronti dell’impresa Pizzarotti e, in contropartita e per lo stesso importo, di un debito verso i soci; b) in data 20/12/2013 è stato addebitato il conto acceso al cliente “impresa Pizzarotti & C. “ per € 25.943,59 e sono stati accreditati il conto “soci c/versamenti” per € 25.000,00 ed il conto “sopravvenienze attive” per € 943,59. Con tale scrittura si è proceduto alla rilevazione di un credito nei confronti del cliente Pizzarotti e, in contropartita e per € 25.000,00, di un debito verso i soci; c) sempre in data 20/12/2013 è stato addebitato il conto acceso al cliente “Coopservice S.coop. P.A.” per € 2.082,80 e sono stati accreditati il conto “soci c/versamenti” per € 2.000,00 ed il conto “sopravvenienze attive” per € 82,80. Con tale scrittura si è proceduto alla rilevazione di un credito nei confronti del cliente Coopservice e, in contropartita e per € 2.000,00, di un debito verso i soci; d) in data 31/12/2013 sono stati addebitati il conto patrimoniale n. 12/2 “credito INPS mobilità” per € 60.000,00 ed il conto patrimoniale n. 12/1 “credito di imposta nuove assunzioni” per € 100.00,00 ed accreditati il conto economico n. 94/6 “credito d’imposta nuove assunzioni” per € 80.000,00 ed il conto “soci c/versamenti” per € 80.000,00. Con tale scrittura si è proceduto a rilevare crediti di imposta per € 160.000,00 e, in contropartita per € 80.000,00, debiti verso i soci. A seguito di tali scritture il debito verso soci alla fine dell’esercizio 2013 ammonta ad € 142.048,99, essendosi incrementato per effetto delle superiori registrazioni di € 124.000,00. Infine, sempre dall’analisi del libro giornale risulta che in data 20/7/2014 è stato addebitato il conto “soci c/versamenti” per € 138.428,92 ed è stato accreditato il conto “perdita esercizio” per lo stesso importo. Con tale scrittura si è proceduto alla copertura della perdita dell’esercizio 2013 tramite rinuncia da parte dei soci al credito vantato nei confronti della società.

Rileva il CTU che da quanto sopra esposto il credito dei soci al 31/12/2013 è in parte, per € 124.000,00, inesistente, atteso che nessun versamento è stato effettuato a favore della società. Il conto risulta, infatti, incrementato per effetto di errate scritture contabili prive di giustificazione. Ne consegue che anche la copertura della perdita risulta irregolare poiché effettuata mediante rinuncia da parte dei soci a crediti inesistenti.”

Pertanto, a parere del CTU, ove si ritenga che gravi sul convenuto la prova dell’esistenza dei crediti di cui alle scritture contabili contestate, allora, in tal caso, la perdita dell’esercizio 2013, non considerando l’iscrizione di tali crediti, pari ad € 112.000,00, in quanto non supportata da sufficiente documentazione giustificatrice, ammonta ad € 126.428,92 (€ 112.000,00 + € 14.428,92) ed il



patrimonio netto della società al 31/12/2013 assume un valore negativo, come dal seguente conteggio: Patrimonio netto = € 30.000,00 (capitale sociale) + € 176,00 (utili a nuovo) - € 126.428,92 (perdita di esercizio) = - 96.252,92 Ne consegue che a tale data si è verificato lo scioglimento della società, essendo i crediti vantati dai soci (pari ad € 19.048,99) nettamente inferiori rispetto alla perdita da ripianare.

Per quanto concerne il criterio di determinazione del danno utilizzato da parte attrice, (quantificazione dei costi, al netto dei ricavi, che, ove la società fosse stata posta in liquidazione, non sarebbero stati sostenuti nell'arco temporale tra il 30/6/2014 ed il 12/3/2015, commisurato in un ammontare pari all'intero costo del personale sostenuto nel predetto periodo (al netto dei ricavi conseguiti), in quanto onere che non si sarebbe verificato in caso di tempestiva messa in liquidazione della società, rileva il CTU del tutto condivisibilmente che tale criterio, in via generale corretto, va integrato con la precisazione che, anche una parte del costo del personale sarebbe stata, comunque, sostenuta in caso di liquidazione, atteso il tempo necessario per attuare la procedura di licenziamento collettivo.

In particolare, nel caso di specie, la società risulta aver attivato nel corso dell'anno 2014 la predetta procedura di licenziamento collettivo, sebbene non per tutti i lavoratori, e raggiunto un accordo sindacale per il completamento della stessa nel mese di dicembre 2014.

Ne deriva che secondo il CTU il danno può essere stimato in misura pari al costo del personale relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, che la società ha sostenuto , in assenza di ricavi, per non aver attivato la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori dopo la perdita del capitale sociale. Tale costo, sulla base della documentazione contabile depositata agli atti del giudizio, può essere quantificato in € 41.126,02, così distinto: Tfr € 4.314,18; Salari € 27.254,72 Contributi Inps gennaio € 3.992,88; Contributi Inps febbraio € 2.444,46; Contributi Inps marzo € 3.119,78.

Si precisa che: - l'ammontare dei salari è stato determinato detraendo l'importo del rateo della 14° mensilità relativa all'anno 2012 ed all'anno 2014; - i contributi previdenziali relativi al mese di marzo, in assenza di altri elementi, sono stati ricalcolati in base all'aliquota ordinaria del 28,98% prevista per il settore terziario, atteso che l'importo iscritto in contabilità di € 13.476, 73 si riferisce anche alla 13° e 14° mensilità liquidata a favore di lavoratori già licenziati alla data del 6/10/2014. Pertanto, la misura del danno da prosecuzione illegittima della gestione deve essere ridotto ad € 37.860,16 (€ 41.126, 02 - € 3.265,86).

Tale importo corrisponde al costo del personale sostenuto, in assenza di ricavi, nel primo trimestre 2015 e che la società non avrebbe sopportato nel caso in cui fosse stata attivata la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori dopo la perdita del capitale sociale.”



In conclusione, ritiene il collegio che, alla luce di quanto evidenziato nella relazione di consulenza tecnica, la domanda promossa dalla curatela nei confronti di Bertolone Franco meriti di essere accolta nei termini appresso specificati.

Innanzitutto è risultato dimostrato che a far data dal 31.12.2013 si è verificata la causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484, n.4), c.c. e che, a fronte di ciò, l'amministratore ha omesso di adottare i rimedi previsti dall'art. 2482 ter c.c. e di eseguire gli adempimenti imposti dall'art. 2485, comma 1, c.c.

Invero, appare dimostrato che a causa dell'inadempimento ai doveri imposti agli amministratori dalle sopra richiamate disposizioni di legge il patrimonio della società sia risultato gravemente deteriorato mediante l'accumulazione di perdite che, nel caso in cui la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, ragionevolmente non si sarebbero verificate.

Nulla quaestio in ordine all'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento illegittimo dell'amministratore, che, rilevata l'erosione del capitale al momento dell'approvazione del bilancio del 30 giugno 2014, avrebbe dovuto adempiere a quanto disposto dall'art. 2447 c.c., unitamente agli artt. 2485 e 2486 c.c., con la convocazione dell'assemblea per l'adozione di una delibera "salvifica" (trasformazione o ricapitalizzazione), o, in difetto, disporre la messa in liquidazione della società ed il danno procurato alla società ed ai di lei creditori dalla illegittima prosecuzione dell'attività e il danno accertato.

Quanto alla colpa è emerso con evidenza la circostanza che l'amministratore fosse pienamente consapevole del verificarsi della perdita del capitale sociale al 31.12.2013, posto che in sede di approvazione del Bilancio dell'anno 2013, avvenuta in data 30 giugno 2014, l'assemblea dei soci della società fallita, in conseguenza della perdita di esercizio dell'anno 2013 per €. 138.429,00, aveva deliberato: "di approvare il Bilancio al 31/12/2013 così come proposto e di dare mandato all'amministratore di coprire la perdita d'esercizio utilizzando i versamenti effettuati dai soci".

Alla luce di quanto detto il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore della curatela attrice della somma di € 37.860,16, risultando peraltro inammissibili (nella parte in cui tendono a contrastare i dati emergenti dalle scritture contabili e dai bilanci) nonché irrilevanti ai fini della decisione (in ragione delle risultanze emerse dall'esame delle scritture contabili effettuato dal Ctu) le istanze istruttorie reiteratamente richieste dalla difesa del convenuto (anche in sede di scritti difensivi conclusionali) e già rigettate.

L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento; infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo



nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio" (Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020).

Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della curatela e, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 157/2022 vanno poste a carico del convenuto.

Le spese liquidate in favore del CTU vanno poste in via definitiva a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Specializzata Materia di Impresa,

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8819/2019 Rg:

- accoglie la domanda proposta dalla curatela fallimentare nei confronti di Bertolone Franco e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore della curatela della somma di euro € 37.860,16, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore della curatela attrice, che liquida in € 1.545,00 per spese e € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ;
- pone definitivamente a carico del convenuto il pagamento delle somme già liquidate in favore del CTU.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in data 23.3.2023.

Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca

Il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta

